

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'istruzione pubblica abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue.

Articolo unico

Il Nostro Ministro d'istruzione pubblica è autorizzato a presentare nuovamente al Parlamento il progetto di legge per l'istituzione nel Collegio Convitto nazionale di Genova di due corsi di studij speciali sul commercio, come fu dal Senato del Regno adottato nella tornata dell' 30 Agosto 1859, a svilupparne i motivi e sostenerne la discussione.

Dato a Torino il dì 8. gennajo 1860.

Vittorio Emanuele

Stanzani us.

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

*sul progetto di legge presentato dal Ministro
d'Istruzione Pubblica*

LETTA NELLA TORNATA DEL 26 GENNAIO 1850

Instituzione nel Collegio Convitto Nazionale di Genova
di due corsi di studi speciali sul commercio.

SIGNORI

L'istruzione industriale è certamente uno dei bisogni più sentiti del secolo nostro. Ma se a favore del ramo agricolo, e manifatturiere già fece il nostro paese il primo passo colla creazione dell'istituto agrario della Veneria, e colla istituzione in Torino ed in Genova delle scuole di geometria meccanica e chimica applicate alle arti, forza è convenire che nulla ancora erasi fatto a favore del ramo commerciale propriamente detto. Fu quindi con vera soddisfazione che la vostra Commissione accolse l'idea d'una scuola commerciale e retta nel Collegio Nazionale di Genova a modo di esperimento per poscia essere estesa alle altre città dello Stato.

Se non che troppo scarsa e ristretta pareva l'applicazione di quell'utile e lodevole idea, stantechè insufficiente per la scienza del commercio, naturalmente comprensiva dei principii di econo-

mia politica, della nozione dei risultati statistici, delle produzioni esportabili delle varie nazioni e paesi del globo, delle principali massime di giurisprudenza commerciale terrestre e marittima si generali che speciali ai popoli più trafficanti, delle varie valutazioni monetarie, dei calcoli, dei cambi delle principali piazze, e del metodo per la direzione, e regolarità degli affari, insufficiente, dico, per lo sviluppo di queste svariate e molteplici materie sembrò alla Commissione il loro accoppiamento coll'insegnamento della contabilità commerciale da fornirsi con corso alternato da un solo Professore.

Troppo altronde desiderata generalmente, e riputata opportuna a complemento dell'insegnamento commerciale parve alla Commissione l'istituzione di una scuola di nautica perchè si credesse dispensata dal doverne per mio mezzo esternare il più fervido voto.

Nulladimeno considerando essere pur troppo, e specialmente nelle cose di pubblica amministrazione il *meglio* nemico capitale del *bene*; che se l'insegnamento commerciale non consegue per anco la desiderata estensione, il presente vuolsi considerare soltanto come un primo passo ed un esperimento: che altronde molto pure resta a farsi relativamente alla istruzione e per l'industria agricola, e per la manifatturiera circa la quale è specialmente a desiderarsi in Genova una scuola di costruzioni navali: che in fine il progetto ministeriale già conseguì l'approvazione del Senato durante la precedente legislatura, e che se ad esso si facessero modificazioni, queste potrebbero dar luogo a più lunghe discussioni o forse a variazioni per parte del Senato medesimo, dimodochè converrebbe abbandonare intieramente la speranza di vedere attivato il proposto insegnamento nel decorso del presente anno scolastico: in vista, dico, di tutte queste considerazioni, la Commissione mi incombenzò di proporvi l'approvazione, o signori, del progetto tal quale venne dal Ministero presentato.

P. FARINA *Relatore.*

Adottato il 30 Gennaio 1870

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Nel Collegio-Convitto Nazionale di Genova sono istituiti due corsi speciali; uno della scienza del commercio propriamente detta, l'altro di commerciale contabilità.

Art. 2.

Le condizioni d'ammissione, la durata dei corsi, le materie d'insegnamento, il numero e la forma degli esami, saranno determinati da apposito regolamento.

Art. 5.

~~Lo stipendio del professore addetto a siffatto insegnamento, sarà uguale a quello, che nella tabella annessa al Decreto Reale del 4 ottobre 1848, è assegnato ai professori di retorica e di filosofia.~~

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

(Identico al qui contro).

In conformità delle vigenti leggi

Lo stipendio dei due professori addetti a siffatto insegnamento sarà uguale: per il Professore della scienza del Commercio a quello dei Professori di Retorica, e di Filosofia; e per il Professore di contabilità commerciale a quello dei Professori di Grammatica nel Collegio Nazionale di Genova.